

Corte di cassazione III sez. civ. – 14 giugno 2006 – Pres. Preden – Rel. Petti -
Autostrade Concessioni & Costruzioni Autostrade Spa c. XXXX

Art. 1 comma 1 cod. strad. – sicurezza circolazione – concessione servizio pubblico gestione stradale – obblighi concessionario – responsabilità concessionario – art. 3 D.M. 460/99 - rimozione veicoli incidentati – sussistenza

La sicurezza delle persone nell'ambito della circolazione stradale rappresenta una finalità primaria cui deve essere preordinata l'attività dello Stato.

Quando la funzione pubblica di gestione delle strade è attribuita mediante concessione ad un soggetto privato, l'obbligo di garantire la realizzazione dell'interesse pubblico della sicurezza, anche attraverso la rimozione di veicoli abbandonati nei tratti stradali oggetto di concessione, grava sul soggetto titolare della concessione medesima, salvo che ciò sia espressamente escluso con apposita clausola.

In tal senso, grava sulla concessionaria l'onere di sostenere le spese di recupero e di demolizione dei veicoli, posto che tali spese attengono all'attività di rimozione degli stessi.

E',peraltro, in facoltà della stessa agire attraverso azione di rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo.

Pertanto la società concessionaria risponde in proprio, a titolo di responsabilità soggettiva, di eventuali danni occorsi per la mancata rimozione di veicoli posti nel tratto di strada oggetto di concessione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 10 dicembre 2001 la società XXXX ha convenuto, dinanzi al giudice di pace di Monza, la società Autostrade s.p.a. e ne ha chiesto la condanna al pagamento della somma di Lire 1.035.264 oltre interessi e rivalutazione, con la vittoria delle spese di lite.

Tale somma era richiesta per la prestazione di rimozione e custodia di un veicolo incidentato, su richiesta della Polizia stradale.

La convenuta si costituiva deducendo il proprio difetto di legittimazione e contestava il fondamento della pretesa.

Il giudice di pace, con sentenza del 17 luglio 2002, decidendo secondo equità, accoglieva la domanda e condannava la convenuta al pagamento di Euro 652,94 oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed alla rifusione delle spese processuali.

Contro la decisione ricorre la Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade s.p.a. deducendo sei motivi di censura, illustrati da una memoria. Resiste la controparte con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti, peraltro esposti senza seguire un ordine logico di priorità, che invece verrà ripristinato.

I sei motivi, secondo l'ordine dato dal ricorrente, possono così riassumersi:

1. nel primo motivo si deduce la omessa pronuncia sulla legittimazione attiva, con violazione delle norme di cui agli artt. 112 e 132 c.p.c., sul rilievo che la richiesta doveva essere preceduta dalla notifica al proprietario dell'autoveicolo, debitore principale;

2. nel secondo motivo si deduce la omessa pronuncia su punto decisivo ed il relativo vizio di motivazione, sul rilievo che ai sensi dell'art. 3 del d.m. 460/1999, di natura regolamentare, l'obbligo dell'ente concessionario del tratto di strada su cui si trova il veicolo rimosso è collegato alla presunzione di abbandono del veicolo rimosso e non ha alcun collegamento con la concessione con la quale la società concessionaria è titolare;

3. nel terzo motivo si deduce la omessa e contraddittoria motivazione in ordine al punto decisivo relativo al debito richiesto, posto che il giudice di pace non considera una convenzione Anas autostrade che disciplina i diritti ed i doveri scaturenti dalla concessione assentita del 4 agosto 1987;

4. nel quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 23 Cost. sul rilievo che il giudice di pace avrebbe creato con la decisione equitativa una imposizione di una prestazione patrimoniale che deve trovare necessariamente la fonte nella legge;

5. nel quinto motivo si deduce la violazione del principio generale che regola la concessione di un pubblico servizio, ed i rapporti tra concedente e concessionario della gestione autostradale (si cita la l. 729/1961 e la convenzione Anas 4 agosto 1987).

La tesi è che la concessione di un servizio pubblico non comporta la concessione della funzione pubblica di polizia e dunque i costi dell'abbandono devono far capo ai proprietari e non all'ente concessionario; 6. nel sesto motivo si deduce la violazione dei principi generali sulla responsabilità oggettiva, con riferimento alla norma generale sull'illecito o sul *neminem laedere* (art. 2043 c.c.).

Riordinando i motivi secondo l'ordine logico delle questioni, occorre considerare preliminarmente e unitamente il primo e il quinto motivo, che conducono alla imputazione soggettiva ed alla legittimazione dell'ente convenuto, con asserita violazione di principi generali, per poi esaminare il quarto motivo, che pone una questione di costituzionalità per violazione dell'art. 23 Cost.. Il primo motivo, come formulato, postula la chiamata in lite di un condebitore, il proprietario del mezzo incidentato, di cui la polizia stradale esige la immediata rimozione, che viene eseguita dalla ditta creditrice.

Il giudice di pace ha pronunciato sulla legittimazione attiva dell'ente concessionario, che ha l'obbligo di assicurare la sicurezza del proprio tratto autostradale gestito, e di provvedere al servizio di rimozione. La ditta che ha operato la rimozione ha agito nell'interesse della concessionaria, e dunque poteva, secondo il giudice di equità, richiedere il pagamento della prestazione alla medesima anziché al proprietario del veicolo. Non risulta dunque violato alcun principio generale inerente alla solidarietà ed il soggetto debitore è stato esattamente individuato.

Vedrà la concessionaria di rivalersi nei confronti del proprietario.

L'interesse primario posto a fondo della decisione sulla legittimazione passiva è che le condizioni di sicurezza debbano essere immediatamente garantite, e tali condizioni non attengono esclusivamente all'intervento della polizia stradale, che non dispone di attrezzature di rimozione, ma alla funzione propria dell'ente concessionario di un pubblico servizio, che peraltro è a pagamento.

Il quinto motivo sostiene che sono violati i principi che regolano i rapporti tra concedente e concessionario, per dedurre che non comportando la concessione anche poteri di ordine pubblico o di polizia, il debito si forma in capo al

proprietario del veicolo, posto che l'ente non può adottare misure atte a prevenire il fenomeno dei veicoli abbandonati.

L'argomento è che la concessione non prevede espressamente la previsione di tale obbligo in capo al concessionario.

Ma se questo è l'argomento centrale, esso non attiene ad un principio generale che regola la materia delle concessioni e che è espressamente previsto da una legge, ma ad una clausola che non è stata posta nell'atto di concessione, che non è stato riprodotto in esteso, onde difetta anche la autosufficienza. Neppure si comprende la tesi, adombrata nel motivo, secondo cui la società risponderrebbe del fatto di terzi, per la ragione che il giudice di pace (cfr. 4 e 5 della sentenza manoscritta) ha adeguatamente motivato che l'ente risponde per fatto proprio, dovendo provvedere alla agibilità della sede stradale ed in condizioni di massima sicurezza ed interpreta correttamente in tal senso il citato d.m. 22 ottobre 1999, art. 3, che è norma regolamentare, attuativa della legge. Dalla considerazione unitaria del primo e del quinto motivo emerge che nessuna violazione di principi regolatori della materia si è verificata (cfr. Cass. 382/2005), posto che l'obbligo della prestazione discende direttamente dalla concessione come servizio pubblico e dalle relative garanzie di sicurezza e di agibilità della sede autostradale che devono essere sempre e prontamente (se non immediatamente garantite).

Il giudice di pace, ponendo la regola equitativa, ha dunque fatto buon uso del principio informatore (cfr. Corte cost., sent. 206/2004) inerente alla sicurezza assoluta del traffico autostradale, che attiene al bene della incolumità delle persone, che è costituzionalmente garantito, sia al livello collettivo che come bene della salute (cfr. artt. 2, 3, 32 Cost., tra di loro correlati). Inoltre il principio regolatore della materia si desume dal primo comma dell'art. 1 del d.lgs. 285/1992, che pone la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, come finalità primaria di ordine sociale ed economica perseguita dallo Stato e dunque anche dai concessionari autostradali.

Risulta pertanto privo di rilevanza ed infondato il motivo relativo alla violazione dei principi costituzionali di cui all'art. 23 Cost., ed invero la decisione equitativa non crea una nuova norma in luogo della legge, ma pone una regola equitativa in relazione ad una posizione di obbligo giuridico che produce effetti giuridici anche verso chi si attiva, su incarico della polizia stradale, a rimuovere l'ostacolo costituito dal veicolo incidentato o abbandonato.

Vedrà l'ente concessionario se sia più conveniente predisporre un proprio servizio di rimozione.

Così esaminati i primi tre motivi, logicamente pregiudiziali, vengono ora in considerazione il secondo, il terzo, ed il sesto, che risultano inammissibili e infondati.

Nel secondo motivo si sostiene la omessa pronuncia su un punto decisivo, posto che il creditore non ha dimostrato lo stato di abbandono del veicolo. Sul punto la pronuncia non è omessa, ma esplicita, posto che il Giudice di pace ha considerato il fatto certo della rimozione in data 2 marzo 2001 su richiesta della polizia di Stato e per ragioni di sicurezza.

L'onere della esistenza della prestazione da cui deriva il credito è stato assolto.

Nel terzo motivo si sostiene che la società concessionaria non è tenuta a sostenere i costi di demolizione e recupero dei veicoli abbandonati.

Il motivo è del tutto generico e non decisivo, ed è come tale inammissibile, essendo dedotto come vizio della motivazione su punto decisivo. Infatti il credito attiene, come precisa il giudice di pace, alle spese relative alla rimozione (p. 4 della motivazione). Nel sesto motivo si deduce la violazione dei principi generali che disciplinano i casi di responsabilità oggettiva, ma con riferimento all'art. 2043 e ss. c.c. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ed è anche infondato. Ed invero il giudice di pace considera la responsabilità dell'ente di natura obbligatoria sulla base della posizione soggettiva della titolarità della concessione e dei relativi obblighi: non si tratta di responsabilità oggettiva da illecito, ma di responsabilità soggettiva da concessione. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, in favore della parte resistente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade s.p.a., in favore del resistente XXX .c. di R. Erminio e C., alla rifusione di spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, che liquida in Euro 700,00 di cui euro 600,00 per onorari, oltre accessori e spese generali come per legge